

avesse disciplinato la materia, il decreto-legge prevedeva, come norma di chiusura del sistema, che il compito di nominare il commissario ad acta per gli adempimenti richiesti dalla legge fosse affidato al prefetto, posto che la predisposizione dello schema di bilancio e l'approvazione del bilancio di previsione sono propedeutici alla successiva procedura di scioglimento del consiglio.

La stessa procedura, con le modalità di intervento sopra esposte, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, deve essere seguita nel caso in cui, accertata la mancanza degli equilibri generali del bilancio, l'organo consiliare non abbia assunto i provvedimenti necessari mediante l'approvazione della deliberazione per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, per la quale l'articolo 193 del Testo Unico degli Enti Locali stabilisce espressamente l'applicazione della procedura sostitutiva prevista per il caso di mancata approvazione del bilancio di previsione.

b) Per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali;

quanto, inoltre, alla previsione di cui all'articolo 2, si evidenzia che lo stesso prevede lo scioglimento dei consigli degli enti territoriali con più di mille abitanti che non abbiano adottato gli strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Viene pertanto fissato il termine di decorrenza per il predetto adempimento in sede di prima applicazione della normativa recata dall'articolo 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con la quale è stata introdotta una nuova ipotesi di scioglimento per gli enti territoriali al di sopra di mille abitanti che non si siano dotati dei relativi strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi.

Ne deriva, per i consigli in carica al 31 marzo 2004, data di entrata in vigore del decreto legge n. 80 del 2004, l'obbligo di adottare gli strumenti urbanistici entro 18 mesi da tale data, ovvero entro il 30 settembre 2005 o, nel caso di rinnovo dei Consigli, entro 18 mesi a decorrere dalla proclamazione degli eletti.

3) Disposizioni in materia di amministratori degli Enti Locali.

Il provvedimento in esame si fa carico, agli articoli 3 e 7, di risolvere alcune problematiche inerenti le modalità di presentazione delle dimissioni da parte dei consiglieri, nonché di superare dubbi interpretativi circa la disciplina delle incompatibilità ed ineleggibilità degli amministratori degli Enti Locali, tramite modifiche ed integrazioni agli articoli 38, 58, 59, 61 e 64, del Testo Unico degli Enti Locali.

4) Modalità di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto.

L'articolo 4 reca una parziale deroga, limitata al solo esercizio 2004, alla disciplina vigente, in tema di applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, recata dall'articolo 187 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali.

Destinatari della citata deroga sono esclusivamente i Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, i cui trasferimenti erariali di parte corrente per l'anno 2004 siano stati ridotti in percentuale superiore al 10 per cento rispetto a quelli assegnati per l'anno 2003, escludendo dal computo le somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti.

La disposizione da facoltà a tali Enti di applicare l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2004.

Permane, quindi, la destinazione degli importi derivanti dall'avanzo presunto, ai soli fini previsti dall'articolo 187, comma 2, lettere a), b), c), del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali - nonché il principio (articolo 187 richiamato, comma 3, secondo periodo) per il quale l'attivazione delle spese potrà avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2003.

5) Disposizioni in tema di risanamento degli Enti Locali in stato di dissesto finanziario.

L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge ha sostituito il comma 15 dell'articolo 31 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per l'anno 2003), già modificato dal comma 208 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per l'anno 2004). Ciò al fine di definire le modalità applicative della disciplina del risanamento degli Enti Locali in stato di dissesto finanziario, in attesa della completa attuazione del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La disposizione che si commenta, nella sua prima parte, chiarisce che:

a) per gli Enti Locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 (coincidente con l'8 novembre 2001), continuano ad applicarsi le norme - in materia di intervento erariale e di finanziamento delle passività mediante indebitamento - recate dal titolo VII della parte seconda del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali;

b) per gli Enti Locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 non trovano più applicazione le disposizioni del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento degli Enti Locali dissestati, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Viene comunque fatta salva la facoltà di contrarre mutui, senza oneri a carico dello Stato, per finanziare passività correlate a spese d'investimento, nonché per il ripiano dell'indebitamento di parte corrente, purché limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Nella sua seconda parte la disposizione ripropone, modificandoli, i contenuti del comma 208 dell'articolo 4 della legge finanziaria per l'anno 2004, al fine di identificare gli Enti destinatari delle provvidenze economiche ivi previste ed i criteri di assegnazione delle stesse.

Più in particolare, a favore degli Enti Locali che hanno deliberato il dissesto tra l'8 marzo 2001 ed il 31 dicembre 2003, è previsto un contributo di carattere eccezionale, pari a 600.000 euro annui per il triennio 2004-2006, erogato dal Ministero dell'Interno in base ad una quota per ente, determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata secondo i dati forniti dall'ISTAT. Il contributo è assegnato nella esclusiva disponibilità dell'organo straordinario della liquidazione, il quale lo acquisisce e lo utilizza per il finanziamento della massa passiva rilevata.

Il comma 2 del medesimo articolo 5 reca una disposizione interpretativa, sempre in tema di risanamento degli Enti Locali dissestati, ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4 e 254, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. La norma chiarisce l'ambito di operatività dell'organo straordinario di liquidazione, la cui competenza comprende tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provve-

dimento giurisdizionale, successivamente a tale data, ma non oltre l'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria.

Una ulteriore modifica alla disciplina del risanamento degli Enti Locali dissestati è recata dall'articolo 7, comma 1, alla lettera b-quater che prevede l'abrogazione della disposizione (articolo 254, comma 6, del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali) concernente il preventivo ricorso al Ministero dell'Interno nei confronti del mancato o parziale inserimento dei presunti crediti nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione, nonché l'estinzione dei ricorsi pendenti. Ne consegue che, a seguito dell'abrogazione di tale disposizione, i presunti creditori possono far valere le proprie ragioni immediatamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure attraverso un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

6) Anticipazioni di trasferimenti erariali.

L'articolo 6 del provvedimento prevede, in deroga alla normativa vigente, l'anticipazione dei trasferimenti erariali e della quota di compartecipazione al gettito dell'I.R.PE.F. spettanti per l'anno 2004 a favore di alcune categorie di Enti Locali.

Gli Enti Locali beneficiari della disposizione sono:

- i Comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per motivi legati a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;

- i Comuni interessati dal sisma del 29 ottobre 2002 che ha colpito alcune aree delle regioni Molise e Puglia, individuati con tre distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispettivamente in data 14 novembre 2002, 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003;

7) Disposizioni per la gestione finanziaria degli Enti Locali.

L'articolo 6, prevede anche l'inserimento di un articolo aggiuntivo (145-bis) al Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, recante disposizioni per agevolare la gestione finanziaria dei Comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti per fenomeni di condizionamento o infiltrazione di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del medesimo Testo Unico.

La nuova disposizione ha la finalità di contribuire alla soluzione di alcune difficoltà riscontrate dalle Commissioni straordinarie nel garantire una gestione efficiente, a causa di critiche situazioni finanziarie, dovute - principalmente - alla mancata riscossione delle entrate locali.

La norma che si commenta prevede - a favore dei Comuni che si trovano in tale situazione e la cui popolazione sia inferiore a 20.000 abitanti - una anticipazione di fondi, pari all'importo dei residui attivi riferibili alle entrate proprie (titolo primo e titolo terzo delle entrate), come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, comunque entro un limite massimo calcolato sulla base di cinque annualità dei trasferimenti erariali e della compartecipazione al gettito I.R.PE.F. spettante al singolo Ente per l'anno nel quale perviene la richiesta.

Per accedere alle agevolazioni finanziarie è prevista la redazione da parte dell'Ente Locale di un apposito piano di risanamento, approvato con decreto del Ministro dell'Interno su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli Enti Locali, di cui all'articolo 155 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, secondo le modalità previste dalla parte seconda, titolo settimo, capo terzo, del predetto Testo Unico.

Il recupero dell'importo dell'anticipazione attribuita avviene a cura del Ministero dell'Interno, a decorrere dall'esercizio successivo, mediante compensazione tra l'anticipazione e le somme dovute sia a titolo di trasferimenti erariali correnti che di quota di compartecipazione al gettito I.R.PE.F.

Il comma 3, assegna, infine, all'organo di revisione, il compito di provvedere alla vigilanza sull'attuazione del piano di risanamento;

8) *Disposizioni varie.*

8.1. *Proroghe di termini per l'attuazione delle deleghe previste dalla legge 5 maggio 2003, n. 131.*

L'articolo 1, comma 2, della legge di conversione prevede la proroga dei termini fissati dalla legge 5 maggio 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia) per l'emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di:

- ricognizione dei principi fondamentali nelle materie previste dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

- individuazione delle funzioni fondamentali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane, nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

I termini per l'esercizio della delega legislativa, originariamente previsti all'11 giugno 2004, sono stati pertanto prorogati, dal provvedimento in esame, all'11 giugno 2005.

Successivamente, gli articoli 4 e 5 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, recante "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative" hanno modificato, rispettivamente, l'articolo 1, comma 4, primo periodo nonché l'articolo 2, comma 1, della legge n. 131 del 2003 e disposto l'ulteriore proroga *all' 11 giugno 2006* per l'emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di ricognizione dei principi fondamentali nelle materie previste dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione *ed al 31 dicembre 2005* per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'individuazione delle funzioni fondamentali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane, nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

8.2. *addizionale comunale sui diritti di imbarco sulle aeromobili.*

L'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per l'anno 2004) ha istituito l'addizionale comunale sui diritti di imbarco sulle aeromobili, fissata in un euro a passeggero.

L'articolo 7-quater del decreto-legge in esame, come già citato nel paragrafo relativo agli ulteriori elementi di interesse recati dalla legge finanziaria per l'anno 2004, ha posto a regime l'addizionale, inizialmente prevista per il solo anno 2004 dalla norma istitutiva.

Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191

Esso integra dell'articolo 198 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. In particolare:

- viene inserito l'articolo 198-bis (Comunicazione del referto) riguardante la disciplina del controllo di gestione. Il nuovo articolo perfeziona la disciplina della comunicazione del referto

nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, prevedendo che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei Conti;

- viene quindi disposta, come già richiamato in precedenza, la non applicabilità ai Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione sino a 5.000 abitanti delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000), in ordine all'acquisto di beni e servizi.

Della deroga all'articolo 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003 disposta a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si è già fatto cenno in sede di analisi del contenuto della legge finanziaria per l'anno 2004.

Stanziamanti erariali

I trasferimenti erariali da erogare agli Enti Locali per l'anno 2004 discendono, come accennato, dalla legge finanziaria per tale anno e dalle numerose norme che l'hanno preceduta e che hanno determinato tra l'altro la complessità di una analisi sistematica degli stessi.

Andamento dei fondi

Per l'anno 2004 si evidenzia che le risorse assegnate in bilancio in termini di competenza hanno consentito, diversamente dagli anni pregressi, l'erogazione dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2004 nella misura totale. Tuttavia permane l'insufficienza delle risorse complessive assegnate in termini di cassa che ha creato difficoltà nelle erogazioni da disporre per i trasferimenti erariali ancora spettanti per gli anni 2003 e precedenti con particolare riferimento agli Enti Locali soggetti al monitoraggio da parte del Ministero dell'Interno.

Si segnala infine che nell'anno 2004 si è provveduto all'erogazione dei saldi spettanti agli Enti Locali a titolo di contributo ordinario spettante per l'anno 2000. I relativi fondi sono stati reperiti con la procedura prevista dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 novembre 2003, n. 372, adottato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003), nella parte in cui prevede il recupero nei confronti delle province e dei comuni delle quote di detrazioni (RC auto, I.E.T, ATA e ENEL) non portate in riduzione dei trasferimenti erariali per insufficienza degli stessi, a decorrere dall'anno 1999.

Per l'anno 2004 le somme dovute dalle Province ammontano ad euro 100,72 milioni.

Indisponibilità dei fondi in termini di cassa

L'ammontare complessivo dello stanziamento di cassa destinato agli Enti Locali per l'anno 2004 è pari ad euro 15.492,00 milioni, la massa spendibile è pari ad euro 22.560,20 milioni, di cui 15.342,14 milioni in termini di competenza ed euro 7.218,09 milioni in conto residui.

In sede di assestamento di bilancio è stata richiesta un'integrazione di cassa pari ad euro 2.310,31 milioni. A fronte di tale richiesta, la legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2004 ha invece assegnato ulteriori risorse di cassa per euro 416,6 milioni.

Si segnala inoltre che, per l'anno 2004, è stata richiesta la riassegnazione dei residui perentivi agli effetti amministrativi per complessivi euro 1.617,68 milioni, di cui euro 125,48 milioni per la corresponsione dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 2001 e precedenti agli enti monitorati, euro 9,92 milioni per la corresponsione dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 2001 e precedenti agli enti non monitorati ed euro 1.482,28 milioni per il rimborso delle somme anticipate dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato agli enti locali nei medesimi anni.

Detta riassegnazione è stata concessa per euro 135,4 milioni pari alle somme richieste per i soli Enti Locali (interamente corrisposte), escludendo, quindi, le somme richieste per il rimborso alle citate sezioni di Tesoreria.

Ammontare delle erogazioni

Le erogazioni disposte per l'anno 2004 ammontano a complessivi euro 14.956,48 milioni, di cui euro 13.174,65 milioni per il pagamento dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2004 ed euro 1.781,83 milioni per i trasferimenti erariali spettanti per gli anni 2003 e precedenti.

I contributi agli Enti Locali per l'anno 2004 sono stati erogati nell'ammontare effettivamente spettante.

I trasferimenti erariali alle Regioni

Nel 2004 i trasferimenti erariali dallo Stato alle Regioni, come iscritti nel bilancio dello Stato, ammontano a 74.665 milioni di euro, con un incremento dell'8,7% rispetto al 2003.

L'ammontare dei trasferimenti è coerente con il quadro generale di attuale riordino del sistema fiscale ed amministrativo del Paese caratterizzato, in particolare, dal processo di devoluzione delle competenze.

Per il legislatore costituzionale (legge 3/2001 di riforma del Titolo V), la possibilità per le Regioni di esercitare le competenze derivanti dal decentramento amministrativo e le nuove competenze attribuite dall'art. 117 (competenze esclusive delle Regioni e competenze concorrenti fra Stato e Regioni) viene assicurata mediante l'adozione di nuove forme di compartecipazione ai tributi erariali e di meccanismi perequativi interregionali.

Tali meccanismi perequativi prevedono l'introduzione di un sistema di riequilibrio, fondato sulla metodologia dei parametri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni economiche, nonché di una perequata distribuzione delle risorse in relazione agli squilibri di fiscalità locale.

Il Disegno di Legge Costituzionale sulle Riforme Istituzionali, attualmente in discussione al Parlamento, prevede che entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa debbano essere individuate le risorse da ripartire e trasferire alle Regioni ed entro tre anni dall'entra-

Tabella RP 1 - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO ALLE REGIONI - Iscrizioni di competenza nel bilancio statale per origine del finanziamento (milioni di euro)

	2001			2002			2003			2004		
	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %
A) Finanziamenti collegati a tributi erariali	16.711	25,5	-25,9	18.292	27,9	9,5	20.025	29,1	9,5	22.535	30,2	12,5
1) Regioni a Statuto Ordinario:	708	1,1	-78,6	599	0,9	-15,4	600	0,9	0,2	603	0,8	0,5
- Fondo Comune ex art. 8 della legge 281/1970 e successivi rifinanziamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Quote di tributi erariali e Fondo perequativo e di compensazione interregionale	708	1,1	-78,6	599	0,9	-15,4	600	0,9	0,2	603	0,8	0,5
2) Regioni a Statuto Speciale:	16.003	24,4	-16,8	17.693	27,0	10,6	19.425	28,2	9,8	21.932	29,4	12,9
- Devoluzioni di tributi erariali e somme sostitutive di tributi soppressi	16.003	24,4	-16,8	17.693	27,0	10,6	19.425	28,2	9,8	21.932	29,4	12,9
- Associazioni destinate al finanziamento delle funzioni (leggi 405/75, 698/75, 685/75, 194/78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Assegnazioni connesse a programmi regionali di sviluppo	724	1,1	39,2	625	1,0	-13,7	660	1,0	5,6	1.100	1,5	66,7
1) Fondo Programmi Regionali di Sviluppo ex art. 9 legge 281/70 e successivi rifinanziamenti:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- quota a destinazione libera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- quota relativa a leggi aggregate al fondo con vincolo di destinazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Altre assegnazioni per il finanziamento di programmi di sviluppo regionale	724	1,1	39,2	625	1,0	-13,7	660	1,0	5,6	1.100	1,5	66,7
C) Comparto Sanitario	11.738	17,9	-68,4	9.071	13,8	-22,7	7.039	10,2	-22,4	8.427	11,3	19,7
D) Risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo e fiscale	32.283	49,2	100,0	34.814	53,1	7,8	36.999	53,8	6,3	39.272	52,6	6,1
E) Assegnazioni connesse a provvedimenti speciali	4.141	6,3	7,1	2.745	4,2	-33,7	3.991	5,8	45,4	3.331	4,5	-16,5
F) Assegnazioni connesse al Fondo Investimenti e Occupazione ai sensi della legge 526/82 e successivi rifinanziamenti (FIO 1982, 1983, 1984, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TRASFERIMENTI	65.597	100,0	2,4	65.547	100,0	-0,1	68.715	100,0	4,8	74.665	100,0	8,7

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE.

Tabella RP. 2. - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO ALLE REGIONI - Iscrizioni di competenza nel bilancio statale per settore di destinazione (milioni di euro)

	2001			2002			2003			2004		
	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %
A) Trasferimenti di parte corrente	58.860	89,7	-0,4	59.831	91,3	1,6	62.612	91,1	4,6	68.491	91,7	9,4
- settore socio-assistenziale e formazione professionale	924	1,4	89,9	1.577	2,4	70,7	1.998	2,9	26,7	2.189	2,9	9,6
- settore sanità	10.336	15,8	-70,6	7.987	12,2	-22,7	6.233	9,1	-22,0	7.637	10,2	22,5
- settore agricoltura e forestazione	351	0,5	-32,0	198	0,3	-43,6	101	0,1	-48,8	102	0,1	0,6
- settore calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- settore trasporti	732	1,1	-79,7	495	0,8	-32,4	491	0,7	-0,8	490	0,7	-0,1
- altri settori	46.517	70,9	140,2	49.574	75,6	6,6	53.789	78,3	8,5	58.073	77,8	8,0
B) Trasferimenti di parte capitale	6.737	10,3	35,6	5.716	8,7	-15,2	6.104	8,9	6,8	6.174	8,3	1,2
- settore socio-assistenziale e formazione professionale	180	0,3	247,1	53	0,1	-70,8	176	0,3	234,4	237	0,3	34,7
- settore sanità	1.402	2,1	-30,7	1.084	1,7	-22,7	806	1,2	-25,7	790	1,1	-1,9
- settore agricoltura e forestazione	680	1,0	81,9	288	0,4	-57,7	499	0,7	73,7	430	0,6	-13,9
- settore calamità naturali	494	0,8	56,9	217	0,3	-56,1	183	0,3	-15,7	258	0,3	41,2
- settore trasporti	232	0,4	85,2	360	0,5	55,2	452	0,7	25,4	614	0,8	35,9
- settori energia	154	0,2	-16,2	153	0,2	-0,6	155	0,2	1,3	156	0,2	0,6
- settore ambiente, cultura, sport, turismo	1.009	1,5	-15,0	1.099	1,7	8,9	1.148	1,7	4,5	1.199	1,6	4,4
- fondo investimenti e occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- altri settori	2.586	3,9	263,7	2.463	3,8	-4,8	2.685	3,9	9,0	2.490	3,3	-7,3
TOTALE TRASFERIMENTI	65.597	100,0	2,4	65.547	100,0	-0,1	68.715	100,0	4,8	74.665	100,0	8,7

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE.